

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007, n. 0207/ Pres.

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/2006 (Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi).**

Art. 1  
*(Definizioni)*

1. Si intendono per soci dei Gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione di cui all'art. 2 della legge gli utenti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas, con la precisazione che uno stesso soggetto, titolare di più contratti di fornitura, può partecipare alle assemblee sociali esprimendo un solo voto.

2. Per numero minimo di diecimila soci di cui allo stesso articolo 2 si intende la somma complessiva delle utenze domestiche, ubicate nel territorio regionale, aderenti ad un singolo Gruppo.

3. Per numero massimo dei soci di ciascun Gruppo si intende il numero di utenze domestiche, ubicate nel territorio regionale, rispettivamente di energia elettrica e di gas.

Art. 2  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi) di seguito denominata legge, determina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni dalla stessa previste.

2. Il presente regolamento disciplina e specifica altresì gli obblighi e gli adempimenti dei Gruppi d'acquisto istituiti e iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della legge, nonché le modalità di funzionamento del Comitato Regionale di Vigilanza preposto al monitoraggio dell'attività dei Gruppi.

Art. 3  
*(Obblighi di informazione)*

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei soci, ciascun Gruppo ne pubblica l'esito sul proprio portale web. Provvede inoltre a darne contestuale comunicazione alla Regione, in maniera tale da consentire la pubblicazione di tabelle comparative sul sito web regionale.

2. Ciascun Gruppo d'acquisto vigilato indica chiaramente in tutte le proprie comunicazioni verso l'esterno, qualunque sia il supporto mediante il quale avvengono, la propria condizione di società cooperativa a mutualità prevalente nonché l'iscrizione all'elenco regionale comprensivo dei Gruppi idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.

3. Qualora, ai sensi dell'art. 3 della legge, siano intervenute la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'elenco regionale, il Gruppo interessato pubblica sul proprio portale web, entro cinque giorni, il provvedimento medesimo; provvede inoltre a comunicarlo, entro trenta giorni, ai singoli soci cooperatori ed ai fornitori terzi interessati mediante posta elettronica ovvero, qualora non in possesso degli indirizzi e-mail, tramite posta ordinaria, anche avvalendosi di sistemi atti ad inviare on line lettere e documenti recapitati poi in forma cartacea, all'indirizzo delle utenze aderenti.

#### Art. 4

##### *(Attività di vigilanza)*

1. La Regione vigila sulle attività dei Gruppi d'acquisto mediante il Comitato Regionale di Vigilanza (di seguito CRV) istituito ai sensi dell'art. 4 della legge.

2. La valutazione dell'attività gestionale dei Gruppi è effettuata dal CRV facendo riferimento al differenziale tra prezzi di mercato dell'energia elettrica o del gas e prezzo ottenuto dal singolo Gruppo nei contratti da esso conclusi. La valutazione tiene inoltre conto di ogni altro fattore ed analisi di tipo economico che il CRV valuti pertinenti e congrui a fornire indicazioni circa l'efficienza e la capacità gestionale dei soggetti vigilati. Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla comparazione tra i risultati gestionali ottenuti dai diversi Gruppi vigilati e attestati dai rapporti periodici che essi sono tenuti a redigere.

3. Tutte le determinazioni del CRV sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 5

##### *(Riunioni del CRV - rimborsi spese e compensi)*

1. Il CRV si riunisce secondo quanto previsto dalla legge e, se necessario, straordinariamente, presso le strutture regionali della Direzione competente in materia di energia; la stessa mette a disposizione gli spazi ed i servizi di segreteria necessari al corretto svolgimento delle sedute.

2. I membri presenti per la durata dell'intera seduta utilmente convocata e costituita hanno diritto ad un gettone di presenza. L'ammontare è determinato in ragione dell'effettivo impegno temporale ed è parametrato agli onorari dei dottori commercialisti. Le spese di viaggio sono rimborsate forfettariamente in misura compresa tra €25,00 ed €50,00 per seduta.

3. Il rimborso delle spese di viaggio non spetta ai membri residenti o aventi comunque abituale sede di lavoro nel Comune in cui si tengono le sedute del CRV.

4. Gli importi sono determinati con il provvedimento di nomina del CRV.

#### Art. 6

##### *(Investimenti ammissibili a contributo)*

1. Il contributo una tantum, dell'importo massimo di € 50.000,00 per ciascun Gruppo, è finalizzato alla copertura dei soli investimenti di primo impianto. In ogni caso l'importo stanziato dalla Regione per ciascun anno solare va suddiviso, proporzionalmente all'ammontare delle spese preventivate oggetto della domanda, tra i soggetti che abbiano presentato istanza nello stesso anno, entro la spesa ammissibile.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate spese ammissibili per investimenti di primo impianto:

- a) quelle relative all'acquisto degli arredi d'ufficio;
- b) quelle relative all'acquisto del hardware e del software necessari all'impianto del portale web di cui ogni Gruppo deve essere dotato.

#### Art. 7

##### *(Procedura contributiva)*

1. Le domande finalizzate all'ottenimento del contributo una tantum vanno presentate alla Direzione centrale competente in materia di energia entro il 31 dicembre dell'anno di prima iscrizione nell'elenco dei Gruppi d'acquisto vigilati istituito dalla Regione.

2. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica che sarà successivamente approvata dall'Amministrazione regionale.

3. Le domande sono corredate dalla documentazione attestante le spese da effettuare e vengono vagliate dagli Uffici regionali competenti ai fini del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, che interviene entro i successivi novanta giorni; il termine è sospeso qualora detti Uffici richiedano integrazioni documentali ritenute imprescindibili all'istruzione della pratica.

4. Entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione il soggetto beneficiario presenta agli Uffici regionali competenti apposita rendicontazione della spesa sostenuta. La liquidazione del contributo avverrà, previa approvazione della rendicontazione, entro i trenta giorni successivi.

5. I beni acquistati usufruendo del contributo regionale devono essere destinati ad esclusivo servizio del Gruppo d'acquisto per un periodo non inferiore a tre anni. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere prodotta una dichiarazione di rispetto del vincolo di cui

al capoverso precedente. In caso di mancato rispetto di tale vincolo si procederà alla revoca dell'intero contributo ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente regolamento in tema di contributi, anche con riguardo alle modalità di presentazione delle domande, nonché ai criteri e modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi stessi, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 8

*(Sospensione e cancellazione dall'elenco - obbligo di restituzione dei contributi percepiti)*

1. Il versamento del contributo concesso al Gruppo, che dopo la presentazione della domanda sia stato sospeso ai sensi dell'articolo 3 della legge, è subordinato al ripristino delle condizioni di ammissibilità all'elenco dei Gruppi vigilati.

2. Qualora il singolo Gruppo beneficiario di contributo sia cancellato dall'elenco dei Gruppi vigilati per qualunque causa, diversa dall'impossibilità di funzionare imputabile ad imprevedibili perturbazioni del mercato energetico, è tenuto alla restituzione:

- a) del 75% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro un anno dall'ottenimento del contributo;
- b) del 50% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro due anni dall'ottenimento del contributo;
- c) del 25% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro tre anni dall'ottenimento del contributo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo non trova applicazione il comma 5 dell'articolo 7.